



Documentazione stampa

Data

20 giugno 2024

Imprese vallesane collaborano con la COMCO

I. Comportamenti investigati

I Comuni sono responsabili della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti domestici, del vetro, della carta e di altri materiali. Affidano alcuni di questi compiti a società private, pubblicando bandi di gara. In questo contesto, la Commissione della Concorrenza (di seguito: COMCO) ha esaminato tre gare d'appalto e una forma di cooperazione nella regione del basso vallese:

- Gara d'appalto del comune A.
- Gara d'appalto del comune B.
- Gara d'appalto del comune C.
- Cooperazione tra le imprese nel campo dello smaltimento dei rifiuti.

1. *Gara d'appalto del comune A*

Le società Favre SA Transports Internationaux TIR Martigny (di seguito: Favre Martigny) e Favre et Studer SA (di seguito: Favre et Studer) si sono accordati nel coordinare il loro comportamento nell'ambito della gara d'appalto indetta dal comune A. In particolare, Favre Martigny ha chiesto a Favre et Studer di non presentare un'offerta. Poiché Favre et Studer non ha presentato un'offerta per questo appalto pubblico, non è entrata in concorrenza con Favre Martigny, che alla fine ha vinto la gara.

Questo accordo tra le due imprese di non presentare un'offerta limita la concorrenza nel contesto dell'appalto pubblico, viola la legge sulla concorrenza ed è stato sanzionato dalla COMCO con una multa di circa 100'000.- franchi svizzeri.

2. *Gara d'appalto del comune B*

Nel caso della gara d'appalto del comune B, RETRIPA VALAIS SA (di seguito: Retripa) ha contattato i potenziali concorrenti per sondare il loro interesse nella gara in questione. Dopo aver discusso e sondato gli interessi dei potenziali concorrenti, Retripa ha infine presentato la sua offerta, sapendo che il rischio che i potenziali concorrenti presentassero un'offerta era basso, il che le ha permesso di adattare il suo comportamento sul mercato.

La concorrenza tra le imprese è l'elemento centrale degli appalti pubblici. Le imprese fanno un'offerta per un appalto senza sapere quali altre imprese stanno facendo un'offerta per lo stesso appalto, o il contenuto delle altre offerte. Chiedendo ai suoi concorrenti quali fossero i loro interessi nell'appalto per il contratto in questione e invitandoli a rispondere, Retripa era a conoscenza della situazione competitiva e ha potuto adattare di conseguenza la sua offerta. Tale scambio tra i concorrenti ha ridotto la concorrenza nella gara d'appalto e ha violato la legge sulla concorrenza. Poiché i prezzi delle offerte o la partecipazione delle imprese alla gara d'appalto non sono stati l'oggetto del accordo, questa condotta illecita non è stata sanzionata.

3. *Gara d'appalto del comune C*

Nel caso specifico della gara d'appalto del comune C, la società TMR Transports de Martigny et Régions SA (di seguito: TMR) ha cercato di coinvolgere le altre parti in discussioni sui prezzi di trasporto per tutti i tipi di rifiuti. Queste discussioni tra le imprese Favre Martigny, TMR e Retripa non hanno portato ad alcun accordo, con il risultato che le imprese Favre Martigny e TMR non hanno coordinato i prezzi delle loro offerte, che sono stati determinati liberamente nell'ambito dell'appalto pubblico del comune C.

Il tentativo di TMR di coordinare i prezzi durante l'appalto non ha avuto successo. Di conseguenza, non è stato confermato alcun accordo in relazione a questa gara d'appalto e la COMCO non ha imposto alcuna sanzione per questo caso.

4. *Cooperazione tra tre imprese nel campo del trattamento dei rifiuti*

TMR, Favre Martigny e Retripa hanno deciso di creare un centro comune di trasporto e smaltimento dei rifiuti, a seguito di discussioni iniziate nel 2017. L'obiettivo principale della creazione del CTM era quello di ottimizzare e consolidare i rifiuti per ridurre i costi degli azionisti. Il CTM è nato quindi dal trasferimento di elementi fondamentali (siti, macchine e personale) da parte degli azionisti.

Indipendentemente dall'indagine della COMCO, il CTM è stato alla fine sciolto. A quel punto, l'indagine della COMCO era già in fase avanzata e gli elementi della cooperazione problematici ai sensi della legge sui cartelli erano stati identificati:

- Un azionista gestiva la segreteria, la fatturazione e la contabilità, a dimostrazione della dipendenza del CTM dai suoi azionisti sia per la gestione che per le operazioni quotidiane, e la trasmissione di informazioni tra il CTM e i suoi azionisti, o tra i dipendenti assegnati al CTM e le rispettive società, non era stata regolamentata. Le imprese hanno scambiato informazioni riservate (dati di mercato specifici all'impresa, compresi elementi di costo, quantità e prezzo, strategia aziendale) che andavano oltre la cooperazione in quanto tale e il cui scambio non era necessario per la cooperazione.
- Questo scambio di informazioni ha permesso alle tre imprese di essere informate sulla strategia e sul comportamento di mercato dell'altra. Il risultato è stato una comprensione comune del comportamento individuale di ogni impresa in materia di prezzi. La fissazione dei prezzi di trasporto tra gli azionisti si rifletteva in parte nella determinazione delle tariffe nelle gare d'appalto pubbliche.
- Inoltre, il CTM aveva stabilito tre diversi tipi di tariffe, che avrebbero potuto potenzialmente discriminare i concorrenti degli azionisti, in quanto le tariffe per le aziende esterne avrebbero potuto essere più alte. Inoltre, i prezzi di trasferimento dei rifiuti domestici avrebbero potuto aumentare in modo significativo per tutti i rifiuti domestici gestiti dagli azionisti.

In generale, l'idea di base della cooperazione per la gestione congiunta dei rifiuti è quella di promuovere la concorrenza. Tuttavia, la citata forma di organizzazione, insieme agli elementi

problematici sopra menzionati, ha portato complessivamente a una riduzione della concorrenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Questo comportamento era illegale, ma non può essere sanzionato.

II. Sanzioni

Per rapporto ai comportamenti esaminati, l'accordo sulla procedura di aggiudicazione del comune A è sanzionabile. Gli altri comportamenti non sono, invece, sanzionabili dalla COMCO. La sanzione viene calcolata sulla base della gravità dell'infrazione e della collaborazione dell'impresa. Favre & Studer beneficerà di una remissione totale della sanzione, in quanto questa impresa è stata la prima a denunciare l'accordo e ha pienamente collaborato con l'autorità. La sanzione di Favre Martigny è stata significativamente ridotta a circa 100'000.- franchi svizzeri, grazie alla sua ampia collaborazione.

III. Possibilità di ricorso

Contro la decisione della COMCO è possibile interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale di San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. In caso di ricorso, la prima fase consiste nello scambio degli scritti. Questa fase può durare alcuni mesi. Se necessario o su richiesta, il Tribunale amministrativo federale tiene un dibattimento pubblico. Dopodiché, il Tribunale amministrativo federale emette la sua sentenza.

IV. Pubblicazione delle decisioni

In generale, le decisioni della COMCO vengono pubblicate solamente dopo aver annerito i segreti d'affari. Questo procedimento dura, di regola, alcuni mesi. Se esistono divergenze relative alla qualifica dei segreti d'affari tra la COMCO e le parti, la COMCO adotta una decisione in merito alla pubblicazione della decisione. Anche contro questa decisione è possibile interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale.